

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2107}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ATTIS, DE CORATO, PITTALIS, BICCHIELLI, ZINZI, GALLO, MICHE-
LOTTI, MAIORANO, TENERINI, CONGEDO, LA SALANDRA, ANTO-
NIOZZI, PRETTO, SUDANO, CARRÀ, CASTIGLIONE**

Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di obbligo di astensione dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Presentata il 22 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tradizionale impegno delle istituzioni parlamentari nella lotta alle mafie e alle altre associazioni criminali prosegue ormai da diversi anni con determinazione e impegno, con l'obiettivo di debellare un fenomeno che ancora oggi rappresenta una piaga sociale ed economica per il nostro Paese.

Dalla III legislatura ad oggi, il Parlamento si è avvalso del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, istituita per la prima volta con la legge 20 dicembre 1962, n. 1720, che è stata sempre ricostituita con la sola eccezione della VII legislatura.

Il lavoro prezioso svolto dalla predetta Commissione ha progressivamente appro-

fondito la conoscenza e l'attenzione politica sul fenomeno della mafia nelle sue diverse espressioni, attraverso lo svolgimento di un'attenta attività di indagine, condotta avvalendosi dei poteri di volta in volta definiti dalle leggi istitutive, sulla base dell'articolo 82 della Costituzione.

L'obiettivo della presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, è quello di rendere del tutto trasparente l'attività di inchiesta della suddetta Commissione qualora insorgano possibili conflitti di interessi a carico dei componenti di essa in relazione a determinati fatti oggetto di inchiesta da parte della Commissione stessa.

A questo fine, con l'introduzione del nuovo articolo 2-*bis* della legge 2 marzo

2023, n. 22, — che ha istituito per la corrente legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere — si prevede nei riguardi dei componenti della Commissione, i quali, per cariche ricoperte o per attività svolte, anche in passato, si trovino in una situazione di conflitto di interessi rispetto a determinati fatti oggetto di inchiesta da parte della Commissione medesima, l'obbligo di astensione dalla partecipazione ai lavori di quest'ultima e dalla consultazione della documentazione sui fatti oggetto di indagine, allo scopo di garantire la massima trasparenza e l'imparzialità delle indagini e degli accertamenti.

Si prevede quindi che i componenti dichiarino alla presidenza della Commissione e alla Presidenza della Camera di apparte-

nenza le eventuali situazioni di conflitto di interessi esistenti a proprio carico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge e ogniqualvolta sopraggiungano nuovi fatti oggetto di inchiesta. Tale situazione può essere segnalata anche da uno o più componenti della Commissione. Quest'ultima, dopo aver esaminato le eventuali comunicazioni e le segnalazioni, assicurando sempre il contraddittorio a garanzia della posizione del parlamentare interessato, approva una relazione contenente le relative conclusioni, la quale è trasmessa al parlamentare stesso e al Presidente della Camera di appartenenza. Il procedimento di approvazione della relazione e le modalità di adempimento dell'eventuale obbligo di astensione saranno disciplinate dal regolamento interno della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 2 marzo 2023, n. 22, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (*Obbligo di astensione*) – 1. I componenti della Commissione che, in ragione di cariche ricoperte o di attività svolte, anche in passato, si trovino in una situazione di conflitto di interessi in relazione a determinati fatti, oggetto di inchiesta da parte della Commissione, hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione ai lavori e dalla consultazione della documentazione sui fatti medesimi, qualora ciò possa recare pregiudizio all'imparzialità e alla trasparenza delle indagini e degli accertamenti svolti dalla medesima Commissione.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Commissione e alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista la situazione di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché ogniqualvolta sopravvengano nuovi elementi in relazione a fatti che sono oggetto di inchiesta. La sussistenza di tale situazione può essere altresì segnalata da uno o più componenti della Commissione.

3. La Commissione esamina le comunicazioni e le segnalazioni di cui al comma 2, assicurando il contraddittorio con il componente della Commissione interessato, e approva una relazione nella quale formula le proprie conclusioni motivate circa la sussistenza della situazione di cui al comma 1 e l'eventuale conseguente obbligo di astensione da parte del componente stesso.

4. La relazione approvata ai sensi del comma 3 è trasmessa al componente della Commissione interessato e al Presidente della Camera di appartenenza. Il procedimento di approvazione della relazione e le modalità di adempimento dell'obbligo di astensione sono disciplinate dal regolamento interno della Commissione ».



19PDL0112580